



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE RISORSE UMANE

Area Sviluppo Risorse Umane

**AVVISO DI BANDO PUBBLICATO SU G.U. IV SERIE SPECIALE N. 2 DEL 07.01.2005
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 7 FEBBRAIO 2005**

DECRETO N. 2557-2004

Prot. n. 43027 tit. VII/1 del 31/12/2004

LR/tz

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona;
VISTO il D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 3.5.1957 n. 686;
VISTO il D.P.R. 11.7.1980 n. 382;
VISTA la Legge 23.8.1988 n. 370;
VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168;
VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241;
VISTA la Legge 19.11.1990 n. 341;
VISTA la Legge 10.4.1991 n. 125;
VISTA la Legge 5.2.1992 n. 104;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L. 21.4.1995 n. 120, convertito in legge 21.6.1995 n. 236 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 27.12.1997 n. 449;
VISTA la Legge 03.07.1998 n. 210;
VISTA la Legge 18.2.99 n. 28;
VISTA la Legge 19.10.1999 n. 370;
VISTO il D.P.R. 23.03.2000 n. 117;
VISTO il D.M. 4.10.2000, pubblicato nella G.U. n. 249 del 24.10.2000, con cui vengono rideterminati i settori scientifico-disciplinari e definite le affinità tra i predetti settori, ai soli fini ed effetti di cui all'art. 3 - comma 3 - del D.P.R. 117/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
VISTO il Regolamento di questa Università, in vigore dal 23.07.1999, recante norme integrative e modificative dei criteri di valutazione nelle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
VISTA la delibera del Senato Accademico di questa Università in data 04.07.2000 (nomine in corso d'anno personale docente);
VISTE le delibere delle Facoltà di Economia in data 13.12.2004, di Medicina e Chirurgia in data 25.11.2004 e 23.12.2004;
VISTA la delibera del Senato Accademico Allargato in data 14.12.2004;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22.12.2004, con la quale è stata verificata la copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 449/1997;

D E C R E T A

Art. 1

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di 5 posti complessivi di RICERCATORE presso le Facoltà e per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

FACOLTA' DI ECONOMIA

Sede di Verona:

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: *SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie* – 1 posto

Limitazioni al numero di pubblicazioni: nessuna indicazione

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuna indicazione

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: *SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese* – 1 posto

Limitazioni al numero di pubblicazioni: nessuna indicazione

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuna indicazione

Sede di Vicenza:

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: *SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese* – 1 posto

Limitazioni al numero di pubblicazioni: nessuna indicazione

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuna indicazione

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: *MED/04 Patologia generale* – 1 posto

Limitazioni al numero di pubblicazioni: nessuna indicazione

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuna indicazione

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: *MED/29 Chirurgia maxillofacciale* – 1 posto

Limitazioni al numero di pubblicazioni: nessuna indicazione

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuna indicazione

Nel caso di limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura, l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

Art. 2

Requisiti generali

La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.

Per l'ammissione alle valutazioni sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- 1) il godimento dei diritti civili e politici;
- 2) l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.

Non possono partecipare alle valutazioni coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127 – primo comma - lettera d), del DPR. n. 3/1957, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Non possono partecipare alle valutazioni, in qualità di candidati, i professori ordinari, associati, o i ricercatori universitari inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura, o in settori affini di cui al precedente art. 1.

Il candidato, a pena di esclusione, può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative di diversa tipologia (ricercatori e professori di ruolo) i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici.

La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta ovvero alla quindicesima per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici sia superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono ammessi alle valutazioni comparative con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego. L'esclusione dalle valutazioni comparative, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto motivato del Rettore notificato all'interessato.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3

Domande di ammissione - termini e modalità

Le domande di ammissione alle procedure di valutazione comparativa, redatte in lingua italiana su carta libera in conformità allo schema allegato (modulo allegato A), dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Verona, Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora il termine di 30 giorni cada in giorno festivo, la scadenza per la presentazione delle domande è prorogata al primo giorno feriale utile.

Saranno considerate pervenute in tempo utile anche le domande di ammissione alle procedure di valutazione comparativa spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La presentazione diretta delle domande può essere effettuata presso la Direzione Risorse Umane – Area Sviluppo Risorse Umane, Via San Francesco 22, Verona, con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì: 9.00-14.00.

Sarà cura del candidato riportare sulla busta di spedizione il proprio nome e indirizzo, i dati di individuazione del posto per il quale concorre, la Facoltà, la sigla ed il nome del settore scientifico-disciplinare.

Il candidato deve apporre la propria firma, per esteso, in calce alla domanda. Tale firma, a norma del DPR n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.

Nella domanda il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la Facoltà ed il settore scientifico-

disciplinare per i quali intende essere ammesso alla valutazione. Per il settore SECS-P/08 dovrà essere indicata anche la sede.

Il candidato che intenda partecipare a valutazioni per più settori scientifico-disciplinari o dovrà presentare una distinta domanda ed eventuali allegati per ogni settore.

Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più settori scientifico-disciplinari, quest'ultima verrà ritenuta valida per la partecipazione alla valutazione relativa al primo dei settori in essa indicati.

Nella domanda l'interessato, oltre ai dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice di identificazione personale (che per i candidati italiani coincide col codice fiscale), dovrà dichiarare, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del DPR n.445/2000:

1 - la cittadinanza posseduta;

2 - il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. I candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;

3 - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

4 - la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva (da indicare solo per i cittadini italiani);

5 - di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale la valutazione comparativa si riferisce;

6 - di non essere inquadrato come professore ordinario, o associato, o ricercatore universitario, nello stesso settore scientifico-disciplinare del posto per il quale intende partecipare alla valutazione comparativa, o in settori affini di cui al precedente art.1;

7 - di non essere stato destituito o dispensato per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art.127 - primo comma - lett. d) del DPR n. 3/1957;

8 - di non aver presentato alle Università, oltre alla presente domanda, più di quattro domande di partecipazione a valutazioni comparative per ricercatori e professori di ruolo, ovvero di non aver presentato, oltre alla presente domanda, più di quattordici domande di partecipazione a valutazioni comparative esclusivamente per ricercatore, i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

I portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione alla valutazione comparativa, ai sensi della Legge 5.2.1992 n.104, il tipo di ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Nella domanda deve essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della valutazione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale. Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da mancata o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Art. 4

Modalità di presentazione di titoli e pubblicazioni

Alla domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa il candidato dovrà allegare:

1 - fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;

2 - fotocopia del codice fiscale;

3 - curriculum firmato, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;

4 - documenti e titoli che si ritengano utili ai fini della valutazione comparativa;

5 - pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini della valutazione comparativa. Per i lavori stampati all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN

o altro equivalente. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art.1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31.8.1945 n. 660 (consegna, da parte dello stampatore, di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica, e di un esemplare alla Procura della Repubblica);

6 - elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni e dei documenti prodotti.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati all'Università per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

I documenti, i titoli e le pubblicazioni di cui sopra devono comunque pervenire con le modalità ed entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla valutazione comparativa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente bando.

Nel caso di limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione comparativa, l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

Ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000, il candidato potrà presentare i documenti di cui al punto 4 e le pubblicazioni in fotocopia non autenticata e corredati da una dichiarazione di conformità all'originale, ovvero, per i soli documenti di cui al punto 4, potrà produrre una dichiarazione sostitutiva che riporti gli elementi significativi contenuti in tali documenti. A tal fine i candidati potranno avvalersi dell'allegato B, utilizzando un unico modello per più dichiarazioni di conformità all'originale, e un ulteriore unico modello per più dichiarazioni sostitutive.

Dette dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate da cittadini italiani e dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 3 - commi 2, 3 e 4 - del DPR 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza. I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.

Le pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato in lingua originale.

Per le valutazioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la valutazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue per le quali è bandita la valutazione comparativa, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 5 ***Commissioni esaminatrici***

Per ciascuna procedura di valutazione comparativa viene costituita apposita commissione giudicatrice composta da tre membri, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore confermato, secondo le modalità indicate nell'art. 3 del DPR 117/2000 e nell'art.2 della Legge 210/1998.

Le commissioni sono nominate con decreto rettorale e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei commissari.

Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6

Prove di valutazione

Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati; tali determinazioni sono comunicate, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Per i fini di cui sopra la commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d) i titoli di Dottore di Ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3 – comma 2 – del D.L. 27/07/1999 n. 297;
- f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
- g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli la procedura contempla lo svolgimento di due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale.

La prova orale può comprendere, previa determinazione nei criteri di massima, l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. La prova orale è pubblica.

Per i settori scientifico-disciplinari concernenti le lingue straniere, la commissione esaminatrice può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa.

Il diario delle prove, con l'indicazione della data e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, spedita non meno di 20 giorni prima dello svolgimento delle stesse.

Per sostenere le prove predette i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La mancata presentazione del candidato ad una delle prove previste sarà considerata rinuncia alla procedura di valutazione comparativa.

Art. 7

Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il vincitore o i vincitori (nel caso di procedura valutativa per più posti).

Il Rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti, e dichiara il nominativo del vincitore (o dei vincitori, nel caso di procedura valutativa per più posti).

Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso alla Facoltà che ha richiesto il bando, per i successivi adempimenti. Il decreto è comunicato anche al Ministero.

Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione assegnandole un termine.

Accertata la regolarità degli atti il Rettore, con proprio decreto, nomina in ruolo il vincitore (o i vincitori, nel caso di procedura valutativa per più posti).

La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.

Art. 8

Nomina in ruolo

La nomina in ruolo quale Ricercatore Non Confermato decorre di norma dal 1° novembre, ovvero da altra data stabilita dal Senato Accademico, ai sensi dell'art.6 della Legge n. 370/1999, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

Art. 9

Documenti per la nomina in ruolo

Ai fini della nomina in ruolo, l'interessato dovrà produrre all'Università degli Studi di Verona – Direzione Risorse Umane, Area Personale Docente - via S. Francesco 22, 37129 - VERONA - entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. un certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un medico militare, provinciale o Ufficiale Sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che è fisicamente idoneo all'impiego ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

per i cittadini italiani e comunitari, le certificazioni riguardanti:

2. certificato di nascita;
3. cittadinanza;
4. godimento dei diritti politici;
5. regolare posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva (solo per cittadini italiani);

6. assenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari risultanti dal certificato generale rilasciato dal Casellario Giudiziale (o da certificato equipollente per cittadini stranieri),

sono sostituite dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ai sensi dell'art.3 - commi 2, 3 e 4 - del DPR 445/2000, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza. I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.

L'Amministrazione dispone d'ufficio accertamenti, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 in materia di responsabilità penale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'interessato dovrà inoltre rendere dichiarazione di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici o privati, o, in caso affermativo, effettuare opzione per il nuovo impiego.

Qualora l'interessato ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, dovrà presentare soltanto una copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione dello stipendio in godimento, ed il certificato medico di cui sopra.

Art. 10

Ritiro di documenti e pubblicazioni

I candidati dovranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione e delle pubblicazioni inviate all'Università, entro 6 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, l'Università non sarà più responsabile della conservazione del materiale allegato alle domande.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003)

I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, saranno raccolti dagli uffici dell'Università degli Studi di Verona e trattati per le finalità di gestione della procedura e per la gestione del rapporto conseguente alla stessa.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura valutativa.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Verona, titolare del trattamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, vale la normativa vigente in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Verona, via dell'Artigliere 8 - Verona e sarà disponibile in Internet all'indirizzo: <http://www.univr.it/concorsi> e presso la Direzione Risorse Umane – Area Sviluppo Risorse Umane – Via San Francesco 22, Verona (tel. 045-8028552 / 8028207).

L'avviso del presente decreto sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento, Dott.ssa Roberta Davi, presso la Direzione Risorse Umane - Area Sviluppo Risorse Umane, tel. 045/8028552 - fax 045/8028002.

IL RETTORE
Prof. Alessandro Mazzucco

AI MAGNIFICO RETTORE
dell'Università degli Studi di Verona
via dell'Artigliere, 8
37129 - VERONA

Allegato A

..... sottoscritt..... nat... a il
..... residente in vian.,
telefono, codice fiscale, chiede di essere ammess... a sostenere la
valutazione comparativa per n. post... di ruolo di *Ricercatore* presso la Facoltà di
sede di per il settore scientifico-disciplinare
..... indetta dall'Università degli Studi di Verona.

A tale proposito, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76, DPR 445/2000), dichiara:

- a) di essere in possesso della cittadinanza.....;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
prov.; ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi
.....;
Solo per i cittadini stranieri: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero di non
godere dei predetti diritti per i seguenti motivi
.....;
- c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali..... o di avere i
seguenti procedimenti penali pendenti
.....;
- d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per cittadini italiani)
.....;
- e) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale la valutazione si riferisce;
- f) di non essere inquadrato come Professore Ordinario o Associato o Ricercatore nello stesso settore scientifico-disciplinare
del posto di cui sopra, o in settori affini indicati nel bando;
- g) di non essere stato destituito o dispensato per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto dall'impiego ai
sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del DPR 3/57;
- h) di non aver presentato alle Università, oltre alla presente domanda, più di quattro domande di partecipazione a valutazioni
comparative per ricercatori e professori di ruolo, ovvero di non aver presentato, oltre alla presente domanda, più di
quattordici domande di partecipazione a valutazioni comparative esclusivamente per ricercatore, i cui bandi abbiano
termini di scadenza nello stesso anno solare.

Si allegano, infine, alla presente domanda, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente bando :

- a) fotocopia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) fotocopia del codice fiscale;
- c) curriculum firmato, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;
- d) documenti e titoli (o dichiarazioni sostitutive degli stessi) che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa;
- e) pubblicazioni in unica copia;
- f) elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni e dei documenti allegati.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'Università di Verona utilizzerà i dati personali contenuti nella presente
istanza esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio, ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Ai fini della presente valutazione comparativa il sottoscritto elegge il seguente domicilio:

.....

DATA

FIRMA.....

Allegato B

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(rese ai sensi degli artt.19, 46 e 47 DPR n. 445 del 28.12.2000)

...l..... sottoscritt... nat... a
..... il residente in
via.....n., telefono.....
codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di produzione o
uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA:

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Università può utilizzare i dati contenuti nella presente
dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D. Lgs.
196/2003, art. 18).

Luogo e data _____

Il Dichiarante _____